

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2272)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1962

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962

Con legge 28 febbraio 1953, n. 103, venne autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3 miliardi per gli anni 1952, 1953 e 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con successive legge 21 dicembre 1955, n. 1310, 9 novembre 1957, n. 1055, 21 marzo 1958, n. 258, 16 aprile 1959, n. 201, 23 febbraio 1960, n. 91 e 9 marzo 1961, n. 401, il predetto contributo venne rispettivamente

concesso anche per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960 nella misura di lire 4 miliardi per i primi tre esercizi e di lire 5 miliardi per gli anni 1958, 1959 e 1960.

Poichè i motivi che determinarono la emanazione dei provvedimenti sopra citati sussistono tuttora, si ritiene opportuno assicurare anche per gli anni 1961 e 1962 detto concorso, per il titolo considerato, nell'importo di lire 5 miliardi annui.

A tal fine si provvede con l'unito disegno di legge che determina anche i mezzi finanziari per la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata, per gli anni solari 1961 e 1962, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di annue lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di lire 10 miliardi di cui al pre-

cedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 545 e 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.